



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L.C.S. C. Beccaria

Via Linneo 5 - 20145 Milano C.M. MIPC040008 C.F. 80125550154

Tel: 02 344815 Fax: 02 3495034 email istituzionale: mipc040008@istruzione.it

sito web: www.liceobeccaria.it

CIRCOLARE N. 9

MILANO, 04/09/2018

Ai docenti
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico
Al personale ATA
Al DSGA
Albo dell'Istituto

Oggetto: vigilanza alunni – disposizioni organizzative

(Compiti del dirigente scolastico)

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. 165/01), in tema di vigilanza, rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

1. Il dirigente scolastico è responsabile della sorveglianza degli alunni, in quanto ha l'onere di:
 - a) dare disposizioni idonee ad assicurare la continua vigilanza dei minori affidati alla scuola;
 - b) decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza.
2. In assenza del Dirigente, spetta ai collaboratori del Dirigente Scolastico, assumere le decisioni necessarie.
3. Se il personale indicato al p. 2 è assente, intervengono, singolarmente o di concerto, gli altri docenti in servizio nell'Istituto in quel momento, in base all'anzianità di servizio.
4. In mancanza di tutte le figure sopra elencate, il DSGA o il sostituto adotta le decisioni urgenti.

(Obblighi del personale docente)

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica, all'interno o all'esterno della scuola.

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità:

- nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e, quindi, in occasione delle attività di *insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche ordinarie, i corsi di recupero e gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi);

- durante i *cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni*;

- *nello svolgimento di attività curriculari o extra-curriculari, qualora gli studenti siano stati ad essi espressamente affidati*, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo, che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

2. Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.

3. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

4. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

5. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue:

Ingresso

- all'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;
- in caso di ritardo, essi hanno l'onere di segnalarlo nel registro elettronico e/o sul libretto personale e nel caso in cui verificano irregolarità informarne la Presidenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari;
- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua. Se per causa di forza maggiore deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe a un collaboratore scolastico;

Uscita

- all'uscita dalla scuola, le classi vengono accompagnate fino all'uscita dell'edificio dall'insegnante dell'ultima ora;

Intervallo

- durante l'intervallo, i docenti rispettano scrupolosamente i turni di vigilanza e adempiono diligentemente ai loro compiti di sorveglianza, esercitando una continua azione di prevenzione dei comportamenti scorretti o pericolosi;
- i docenti sono tenuti a rispettare i turni di sorveglianza, presidiando gli spazi loro assegnati, tramite apposito prospetto predisposto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, controllando che gli studenti non stazionino sulle scale esterne, non aprano le porte di sicurezza e rispettino il divieto di fumare in tutte le pertinenze dell'Istituto.

Durante la ricreazione i laboratori rimarranno chiusi in assenza di docenti.

Cambi di ora

- il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza;
- i cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile; il docente che inizia il servizio dopo la prima ora o ha un'ora libera prima dell'inizio di quella successiva, dovrà trovarsi sulla porta dell'aula al suono della campana; in caso di comprovata necessità i docenti potranno avvalersi della collaborazione del personale non docente; il docente che non dovrà recarsi in altra aula dovrà attendere il collega in classe.

Spostamenti interni

- tutti gli spostamenti all'interno dell'edificio, verso palestre, aule speciali, biblioteca, auditorium, aule video, laboratori, avvengono sotto il controllo diretto dei docenti;

Utilizzo di spazi diversi dalla classe

(lezioni di Educazione Fisica – Fisica – Chimica – Scienze e altre materie che utilizzano laboratori o spazi diversi dalla classe assegnata)

- quando la lezione si svolge alla prima ora, gli alunni si presenteranno direttamente in classe, dove saranno ricevuti dal docente e saranno accompagnati nello spazio (laboratorio – palestra- aula speciale);
- quando le lezioni si svolgono all'ultima ora, l'uscita degli alunni avverrà direttamente dallo spazio indicato (laboratorio – palestra- aula speciale);
- al termine della lezione, che si svolge durante la mattinata, il docente dovrà riaccompagnare la scolaresca in aula in tempo utile per la lezione successiva;

- quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare la propria scolaresca in aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico, presente su piano;
- all'interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti;
- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente – assistente tecnico – collaboratore scolastico)

Uscite didattiche

- nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti proponenti dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione;
- durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività svolta, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione in essere.

Allontanamento alunni dalla classe

- il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita dalla classe, durante l'attività scolastica, solo ad 1 studente per volta.

Assenze impreviste del docente – classi "scoperte"

- in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, livelli di responsabilità, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.), il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, anche se questo può provocare disagio alla normale attività didattica delle classi coinvolte;
- nel caso in cui il docente dell'ora precedente avesse cessato il suo orario di servizio, non essendo quindi più contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico, se valuta che la situazione concreta non sia esente da rischi, comunica al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, tramite il collaboratore scolastico del piano, la situazione di rischio e prolunga la vigilanza per il tempo necessario ad informare, permettendo così al Dirigente Scolastico di affidare i minori ad altri docenti a disposizione o, di predisporre la sorveglianza con altri mezzi ritenuti idonei (ad esempio, la divisione della classe "scoperta" in piccoli gruppi ripartiti tra più classi).

Consumazioni

- durante le ore di attività didattica, l'accesso e le consumazioni al bar e/o alle macchinette erogatrici di beni e sostanze alimentari sono consentiti durante l'intervallo, dalle ore 10.55 alle ore 11,10 e durante l'orario scolastico solo ad 1 studente per volta.

(Compiti del personale collaboratore scolastico)

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni:
 - al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio e i corridoi relativi a ciascun piano, mantenendo la postazione assegnata dal direttore dei servizi generali e amministrativi;

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; controllano che nessuno studente esca dalle porte di sicurezza o stazioni sulle scale di emergenza; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, in ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
- durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi, degli spazi e delle porte di sicurezza;
- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di corridoi e spazi comuni, controllando che gli studenti non utilizzino per l'uscita le porte di sicurezza;
- durante la giornata scolastica devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'assenza del docente, affinché vengano adottati i provvedimenti opportuni.

(Compiti del personale amministrativo)

1. Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla sorveglianza, tuttavia:

- a) al direttore dei servizi generali e amministrativi spetta l'onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;
- b) il DSGA o il suo sostituto, in caso di assenza del Dirigente e dei docenti collaboratori e docenti con anzianità di servizio, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell'esercizio della vigilanza sui minori.

(Disposizioni comuni)

Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e delle cose, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto tempestivamente alla Dirigenza scolastica o ai collaboratori del Dirigente Scolastico o al DGSA.

Conclusioni

Si ricorda ai docenti che la vigilanza, rientra con l'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali e delicati connessi alla funzione. Attività che comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312 .

Si richiama tutto il personale al rispetto delle norme in materia di sicurezza e sorveglianza e si sottolinea l'importanza di una collaborazione consapevole e sistematica tra tutto il personale della scuola per migliorare l'organizzazione e l'efficacia del servizio sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Monopoli